Il Ministero dell'Interno ha chiarito i tempi per la conversione delle patenti di guida comunitarie da un altro Stato membro a quello italiano.



L'art. 136 bis, comma 3, del Codice della Strada dispone che "il titolare di patente di guida senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta

In seguito ai numerosi quesiti pervenuti in merito alla corretta interpretazione di tale comma, il Ministero dell'Interno ha emanato lo scorso 3 marzo una circolare, con la quale specifica che:

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo, gi à residente in Italia al 19 gennaio 2013

(data di entrata in vigore della nuova disposizione) deve convertire la patente entro il 19 gennaio 2015, cioè entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione;

Conversione delle patenti di guida comunitarie

<div id = "calendar-container"><div id = "year">>2014</div> <div id = "day">>08</div><div id = "month">>Aprile</div></div>

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013 deve convertire la patente entro 2 anni dalla data in cui ha acquisito la residenza.

La circolare si riferisce esclusivamente alle **patenti di guida comunitarie senza limiti di validità amministrativa**, per le quali la conversione è obbligatoria. Negli altri casi, i titolari di una patente di guida comunitaria possono guidare sul territorio italiano i veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.

Ricordiamo invece che per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare in Italia fino ad un anno dall'acquisizione della residenza.

Infine, la circolare ministeriale stabilisce che gli Uffici della Motorizzazione devono restituire le patenti di guida ritirate per le violazioni già accertate delle disposizioni sopra citate, dato che la conversione non è obbligatoria fino alla data del 19 gennaio 2015.

© TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata